

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Limite patrimoniale al riporto delle perdite: a quale data fare riferimento?

di **Fabio Landuzzi**



L'Agenzia delle Entrate, nel corso del mese di febbraio, ha pubblicato in successione una serie di risposte ad istanze di interpello in materia di disapplicazione dei **limiti prescritti dall'[articolo 172, comma 7, Tuir](#)**, in relazione al **riporto di perdite fiscali**, eccedenze di interessi non dedotti ed eccedenze di Ace in caso di **fusione e scissione societaria**.

In uno di questi documenti – la [risposta n. 77/2022](#) – si affronta un tema molto rilevante: la questione riguarda l'**applicazione dell'*equity test*** in presenza di una **fusione con effetto contabile e fiscale retrodatato**, ed in modo particolare la **data alla quale far risalire** la determinazione della misura del **patrimonio netto** che rappresenta il **limite massimo** per il riporto post fusione delle posizioni fiscali soggettive “sensibili” di cui è titolare la società partecipante all'operazione.

Nel caso specifico, la fusione ha **effetto civilistico** in data **30 ottobre dell'anno n** e, ai fini dell'applicazione dell'*equity test*, l'esito sarebbe differente a seconda che:

1. si assumesse la misura del patrimonio netto risultante dal **bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno n-1**, oppure:
2. si assumesse la misura del patrimonio netto risultante alla data del **30 ottobre dell'anno n**, ossia alla stessa **data di effetto civilistico** della fusione, e ciò a causa di un andamento negativo del periodo c.d. interinale (il periodo dal 1° gennaio dell'anno n, al 30 ottobre dello stesso anno).

Nella risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate si rifà in modo integrale ai contenuti che sullo stesso tema furono espressi nella [risoluzione 54/E/2011](#).

In questo documento si ebbe modo di toccare anche la questione della disposizione di cui al

comma 7 dell'[articolo 172 Tuir](#) in forza della quale anche le **perdite** del c.d. **periodo interinale**, in caso di **retrodatazione degli effetti fiscali** della fusione, soggiacciono al test, ritenendo che questa soluzione condurrebbe a rafforzare *"la scelta di adottare - come termine di riferimento - un **patrimonio netto** (...) che sia quanto **più prossimo alla data di efficacia giuridica della fusione**".*

La [risoluzione 54/E/2011](#) prendeva poi posizione, confermata anche in altre successive risposte ad interpelli, sul fatto che la **locuzione "ultimo bilancio"** di cui all'[articolo 172, comma 7](#), primo periodo, Tuir, andrebbe identificata con il **bilancio** relativo **all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia civilistica** della fusione, **anche ove questo non sia stato ancora approvato** a tale data; quindi, nel caso di **retrodatazione degli effetti fiscali** (e contabili) della fusione, l'ultimo bilancio è quello **relativo all'esercizio precedente** a quello in cui la fusione ha efficacia civilistica.

Il problema che pone l'interpello che ha condotto alla risposta in commento è che, in presenza appunto di retrodatazione degli effetti fiscali, **non vi sarebbe corrispondenza** fra il **patrimonio netto alla data di efficacia civilistica** della fusione e quello che invece esiste in base al **bilancio dell'ultimo esercizio precedente**.

È tuttavia assai rilevante sottolineare che la norma, quando indica il limite rilevante ai fini dell'*equity test*, **utilizza sempre** come riferimento dei **documenti di chiara estrazione civilistica**: il **bilancio** o la **situazione patrimoniale ex [articolo 2501-quater cod. civ.](#)**

Anche in caso di retrodatazione, **nessuna disposizione civilistica**, e tantomeno nessun principio contabile, prescrive la **redazione di un bilancio di chiusura** riferito alla **data antecedente a quella di efficacia civilistica** della fusione stessa.

Perciò, la **locuzione "ultimo bilancio"** utilizzata dall'[articolo 172, comma 7, primo periodo, Tuir](#), **va sempre e comunque intesa** essere riferita al **bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia civilistica** della fusione.

Venendo al caso oggetto della risposta, e quindi di **fusione con effetti fiscali e contabili retrodatati** al 1° gennaio dell'anno n, in cui i soci delle società partecipanti hanno derogato alla produzione di una situazione patrimoniale ex [articolo 2501-quater, comma 1, cod. civ.](#), **l'ammontare del patrimonio netto da assumere** come riferimento ai fini dell'*equity test* è quindi quello **risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia civilistica** della fusione, vale a dire quello relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno n-1.